



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Niccolò Stanzani Maserati, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

rilevato che con ricorso rg. proc. unitario n. 72/2024 proposto ai sensi degli artt. 67 e ss. ccii, il sig. Andrea Giordano (cf: GRDNR75L26F839L), nato a Napoli (NA) il 26/07/1975 e residente in Reggio Emilia (RE), via Terrachini n. 16, ha chiesto che sia omologato il piano di ristrutturazione dei debiti proposto ai creditori che prevede, oltre il pagamento integrale dei crediti in prededuzione e privilegiati, il pagamento dei crediti chirografi nella ridotta misura del 6,48%;

letta la relazione particolareggiata depositata dall'avv. Corrado Cassinadri, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuto che la proposta soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 66, 67, 68 e 69 ccii;

ritenuto che, sotto il profilo dei requisiti soggettivi di ammissibilità della domanda, il sig. Giordano possa considerarsi consumatore nei termini di cui alla nozione fornita dall'art. 2, let. e), ccii, non avendo egli mai svolto attività imprenditoriale;

ritenuto, sotto il profilo oggettivo, che il ricorrente versi in una condizione di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. Giordano per circa euro 143.000, accumulati per la maggior parte in ragione del mutuo fondiario contratto nel 2009 per l'acquisto dell'abitazione e di contratti di credito al consumo;

osservato che il sig. Giordano svolge attività di lavoro a tempo indeterminato e percepisce uno stipendio medio netto mensile di circa euro 2.070 su dodici mensilità, oltre all'assegno unico per il figlio di circa euro 300 mensili (a cui si aggiunge un'indennità per il figlio riconosciuta in ragione dei problemi di salute di quest'ultimo, di circa euro 312 mensili per nove mensilità);



che il debitore non è proprietario di beni immobili né di altri beni di qualche valore ai presenti fini;

rilevato che il nucleo familiare è composto dalla moglie, disoccupata, e dal figlio minore affetto da disabilità;

che la quantificazione delle spese familiari, indicate in euro 1.881 mensili, appare allo stato congrua;

osservato che il piano, sviluppato in un arco temporale di 4 anni, prevede il versamento da parte del debitore di una somma mensile di euro 300 per 13 mensilità all'anno, per complessivi euro 15.600, oltre ad ulteriori euro 4.000 ritratti da una quota del TFR corrisposta anticipatamente dal datore di lavoro;

che la provvista necessaria al fabbisogno del piano è ritratta dallo stipendio mensile del ricorrente, il cui rapporto di lavoro subordinato risulta stabile;

osservato che l'art. 69 comma 1 ccii subordina l'ammissibilità della proposta alla verifica che la situazione di sovraindebitamento non sia stata determinata dal debitore con colpa grave, malafede o frode;

ritenuto che la colpa possa reputarsi grave allorché la violazione dell'obbligo di diligenza sia di significativa evidenza e, dunque, quando il comportamento dell'agente si discosti in modo marcato dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che il caso concreto avrebbe richiesto di osservare;

ritenuto, nella specie, che il sovraindebitamento del ricorrente è da ricondurre principalmente alle difficoltà legate alla precarietà nel corso degli anni del rapporto di lavoro (stabilizzatosi, dopo il 2012, solo a partire dal 2015) e alle condizioni di salute del figlio, che hanno portato la moglie ad occuparsene a tempo pieno;

osservato che, per tali ragioni, le obbligazioni contratte nel 2009 per l'acquisto dell'abitazione (mutuo fondiario e finanziamento per l'acquisto del mobilio e il pagamento delle spese notarili e dell'agenzia immobiliare), che in origine erano proporzionate al reddito del nucleo familiare, sono divenute negli anni insostenibili;

ritenuto quindi che la condotta del debitore non possa reputarsi colpevole, tanto meno nella connotazione grave oggi richiesta dalla legge, tenuto conto anche delle condizioni di vita descritte in ricorso e confermate dal gestore della crisi, del reddito all'epoca disponibile e della garanzia rappresentata dal valore dell'immobile (è fatto notorio che il mercato immobiliare ha poi subito una gravissima fase di recessione dal 2010);

ritenuto che il piano proposto sia quindi giuridicamente ammissibile;

che lo stesso risulti anche fattibile, tenuto conto, da un lato, dell'ammontare complessivo del reddito del ricorrente e, dall'altro, dell'ammontare delle spese preventivate, il tutto in relazione alla somma mensile rimessa nella disponibilità dei creditori;



osservato che il creditore Condominio Zonta 8710 – Reggio Emilia ha proposto opposizione all'omologa del piano, chiedendone il rigetto (i) per insussistenza del requisito della meritevolezza; (ii) per insussistenza del requisito oggettivo della definitiva incapacità di adempiere; (iii) per inadeguatezza del piano di ristrutturazione;

ritenuto che l'opposizione sia infondata;

osservato, quanto al profilo della meritevolezza, che l'avere il debitore disatteso i piani di rientro concordati con il Condominio non attiene al requisito soggettivo in discussione, da valutare come detto in relazione al momento genetico della condizione di sovraindebitamento e non al suo eventuale aggravamento successivo;

ritenuto, quanto agli ulteriori due motivi di opposizione, che il piano proposto dal debitore appare, non solo come il maggior sforzo economico possibile per il sig. Giordano in relazione ai propri redditi e alle proprie legittime necessità di mantenimento, ma sicuramente come un'alternativa più conveniente per i creditori rispetto ad un ipotetico scenario liquidatorio, vuoi perché a parità di importo mensile versato la durata del piano sarebbe per legge inferiore (3 anni), vuoi perché il piano scontrerebbe margini di maggiore incertezza quanto all'ammontare delle somme rimesse nella disponibilità dei creditori;

ritenuto in definitiva che debba dichiararsi l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano proposto, tenuto conto dei valori patrimoniali attivi in esso ricompresi, delle passività esposte e della possibile esigenza per il debitore di dovere affrontare spese straordinarie ad oggi non prevedibili, il tutto alla luce del positivo giudizio da parte del gestore della crisi in ordine alla attendibilità ed esaustività della documentazione prodotta;

ritenuto sotto altro profilo che non sia emerso il compimento da parte del debitore di atti in frode ai creditori;

ritenuto che il gestore della crisi dovrà vigilare sul corretto adempimento del piano, fornendo periodica informativa scritta al Tribunale ai sensi dell'art. 71, comma 1, ccii;

ritenuta, infine, l'improcedibilità del pignoramento presso terzi promosso da Banca IFIS SpA e la non opponibilità alla procedura della cessione volontaria del quinto dello stipendio in favore di Findomestic Banca SpA;

p.q.m.

visti gli artt. 67 e ss. ccii, così provvede:

I. omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal sig. Andrea Giordano (cf: GRDNDR75L26F839L), nato a Napoli (NA) il 26/07/1975 e residente in Reggio Emilia (RE), via Terrachini n. 16;



II. ai sensi dell'articolo 70, comma 8, cci, ordina la pubblicazione della proposta e del piano in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della giustizia, se già esistenti;

III. dispone che la presente sentenza sia comunicata a tutti i creditori a cura del gestore della crisi;

IV. dispone che il gestore della crisi vigili sull'esatto adempimento del piano e riferisca ogni sei mesi per iscritto sullo stato dell'esecuzione;

V. dispone che, terminata l'esecuzione del piano, il gestore della crisi, sentito il debitore, presenti al Tribunale una relazione finale;

VI. dichiara chiusa la procedura.

Così deciso in Reggio Emilia il 25/07/2024.

il giudice
Niccolò Stanzani Maserati

